

Legge
sull' esercizio delle professioni di fiduciario
 (del 18 giugno 1984)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 8 marzo 1983 n. 2697 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Autorizzazione

a) principio

Art. 1 ¹Le attività di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario finanziario, svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino, sono soggette ad autorizzazione.

²L' autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale.

b) persone giuridiche, società di persone e succursali

Art. 2 ¹Per le persone giuridiche e le società di persone occorre l' autorizzazione per le persone fisiche che nel loro ambito esplicano un' attività ai sensi della presente legge. A esse deve essere conferito il diritto di firma¹⁾.

²Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti per le succursali di persone giuridiche, società di persone o ditte individuali la cui sede principale si trova fuori Cantone.

c) uso del termine fiduciario o simili

Art. 3 ¹Il termine fiduciario o un termine simile o altri riferimenti ad un' attività ai sensi dell' art. 1 cpv. 1 nella propria attività commerciale o nelle offerte rivolte al pubblico può solo essere usato se le seguenti persone sono titolari di un' autorizzazione, esplicano effettivamente la loro attività professionale principale in tale azienda e hanno diritto di firma:

- a) in una ditta individuale il titolare;
- b) in una società in nome collettivo tutti i soci;
- c) in una società in accomandita i soci illimitatamente responsabili;
- d)²⁾ in una società anonima almeno un membro del Consiglio di amministrazione o, se la conduzione delle attività fiduciarie è interamente affidata alla direzione, almeno un membro della stessa al quale dev' essere conferita la firma o individuale o collettiva con altro membro della direzione;
- e) in una società a responsabilità limitata i gerenti;
- f)³⁾ in una succursale o in un' agenzia, rappresentanze o simili il direttore rispettivamente il gerente o il rappresentante;
- g)⁴⁾ tutte le persone che esplicano un' attività ai sensi della presente legge, anche se non sono titolari dell' azienda o non fanno parte degli organi sociali.

²In caso di diritto di firma collettiva a due almeno uno dei firmatari deve essere titolare di autorizzazione.

³ ... ⁵⁾

d) eccezioni

Art. 4 ¹Non sono soggetti ad autorizzazioni:

- a)⁶⁾ gli avvocati che possono esercitare la rappresentanza in giudizio nell' ambito del monopolio ai sensi della legge sull' avvocatura, limitatamente all' attività di fiduciario commercialista, ad esclusione della tenuta dei libri contabili;
- b)⁷⁾ collaboratori e persone con compiti gestionali di banche, casse di risparmio e società finanziarie se questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, per l' attività svolta nell' ambito degli stessi istituti;
- c)⁸⁾ collaboratori e persone con compiti gestionali di imprese soggette come gerenti di fondi d' investimento alla legge federale sui fondi d' investimento per l' attività svolta nell' ambito della legge stessa;
- d)⁹⁾ collaboratori e persone con compiti gestionali di imprese riconosciute come ufficio di revisione per le banche, i fondi d' investimento, le riduzioni di capitali o le casse di compensazione AVS, per l' attività svolta nell' ambito delle leggi rispettive.

²Le persone non soggette ad autorizzazione sono considerate come autorizzate ai fini dell' applicazione

dell' art. 3 della presente legge.

³Le persone non soggette ad autorizzazione ai sensi del cpv. 1 lett. a) sono sottoposte ai doveri della presente legge.

Fiduciario commercialista

Art. 5¹⁰ È considerato fiduciario commercialista chi svolge un'attività fiduciaria non occasionale nel campo dell'amministrazione e della contabilità, in particolare una o più delle seguenti attività:

- a) tenuta dei libri contabili;
- b) revisione dei libri contabili;
- c) consulenza e rappresentanza fiscale;
- d) consulenza e rappresentanza dei creditori, dei debitori e dei terzi nell'ambito della Legge sulle esecuzioni e fallimenti, incasso dei crediti e risanamento di situazioni debitorie;
- e) consulenza aziendale;
- f) amministrazione di patrimoni compresa l'amministrazione di immobili.

Fiduciario immobiliare

Art. 6¹¹ È considerato fiduciario immobiliare chi svolge un'attività fiduciaria non occasionale nel campo immobiliare, in particolare una o più tra le seguenti attività:

- a) mediazione nella compravendita e permuta di fondi giusta l'art. 655 cpv. 2 del Codice civile svizzero;
- b) intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti società immobiliari;
- c) locazione di stabili e appartamenti;
- d) amministrazione di immobili e di società immobiliari;
- e) la consulenza e conduzione di promozioni immobiliari.

Fiduciario finanziario

Art. 7¹² È considerato fiduciario finanziario chi svolge un'attività fiduciaria non occasionale nel campo finanziario, in particolare una o più tra le seguenti attività:

- a) consulenza negli investimenti;
- b) gestione e amministrazione di patrimoni;
- c) intermediazione, commercio e amministrazione di titoli e quote di proprietà;
- d) intermediazione di investimenti in materie prime e metalli e pietre preziose, divise e valori segnatamente attraverso le borse operanti nei rispettivi rami;
- e) operazioni di cambio eseguite a titolo principale;
- f) intermediazione e raccolta di fondi per investimenti in generale.

Requisiti

Art. 8 ¹L'autorizzazione è rilasciata dal Consiglio di Stato all'istante che adempie i seguenti requisiti:

- a) è domiciliato nel Ticino;
- b) ha l'esercizio dei diritti civili;
- c) gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile;
- d) non si trova in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni;
- e) è in possesso di un titolo di studio riconosciuto e ha compiuto un periodo di pratica di due anni in Svizzera nel rispettivo ramo;
- f) ha una copertura (assicurazione, cauzione o altra) per la responsabilità civile, le cui prestazioni e modalità sono fissate dal Consiglio di Stato.

²Non è considerato godere di ottima reputazione, rispettivamente garantire un'attività irreprensibile in particolare colui:

- a) a cui l'autorizzazione di esercitare la professione sia stata revocata dall'autorità competente di un altro Cantone o da un Tribunale;
- b) che sia stato condannato in Svizzera, negli ultimi cinque anni, per reati intenzionali o per atti contrari alla dignità professionale a pene privative della libertà oppure a pene pecuniarie da autorità giudiziarie o amministrative.
Per condanne subite all'estero, si considerano solo quelle possibili anche secondo il diritto svizzero;
- c) che è già stato coinvolto con colpa grave negli ultimi cinque anni in un dissesto finanziario.

Ricorso

Art. 8a¹³ Contro le decisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Carenza di domicilio

Art. 9 Il Consiglio di Stato stabilisce a quali condizioni un fiduciario che non abita nel Ticino, ma che adempie gli altri requisiti posti dalla legge, può esercitare nel Cantone.

Titoli di studio riconosciuti

Art. 10 Sono titoli di studio riconosciuti per l'ottenimento dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di fiduciario commercialista:

a) Fiduciario commercialista

- a) la licenza in scienze economiche o commerciali o in diritto rilasciata da un'università svizzera;
- b) il diploma rilasciato da una scuola superiore svizzera di economia e d'amministrazione (SSQUEA);
- c) il diploma federale di perito contabile o di perito fiscale;
- d) il titolo federale di contabile/controller diplomato;
- e) l'attestato professionale federale di contabile o di fiduciario;
- f) l'attestato di superamento dell'esame preliminare per l'ottenimento del diploma federale di perito contabile o di perito fiscale.

b) Fiduciario immobiliare

Art. 11 Sono titoli di studio riconosciuti per l'ottenimento dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di fiduciario immobiliare:

- a) la licenza in scienze economiche o commerciali o in diritto rilasciata da un'università svizzera;
- b) il diploma rilasciato da una scuola superiore svizzera di economia e d'amministrazione (SSQUEA);
- c) il diploma federale di fiduciario immobiliare;
- d) il diploma federale di perito contabile o di perito fiscale;
- e) il titolo federale di contabile/controller diplomato;
- f) l'attestato professionale federale di contabile o di fiduciario;
- g) l'attestato di superamento dell'esame preliminare per l'ottenimento del diploma federale di perito contabile o di perito fiscale;
- h) l'iscrizione all'albo OTIA o al registro svizzero degli ingegneri e degli architetti (REG) nelle parti architettura, ingegneria civile o geometra.

c) Fiduciario finanziario

Art. 12 Sono titoli riconosciuti per l'ottenimento dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di fiduciario finanziario:

- a) la licenza in scienze economiche o commerciali rilasciata da un'università svizzera;
- b) il diploma rilasciato da una scuola superiore svizzera di economia e d'amministrazione (SSQUEA);
- c) l'autorizzazione di esercitare come fiduciario commercialista a condizione di aver svolto con profitto per almeno due anni attività nel ramo finanziario.

Titoli di studio esteri

Art. 13 ¹Il Consiglio di Stato decide sul riconoscimento dei titoli di studio esteri.

²I certificati ed i titoli di studio esteri devono adempiere almeno gli stessi requisiti di quelli svizzeri. Il richiedente deve inoltre provare di avere buone conoscenze della legislazione commerciale, fiscale e amministrativa svizzera. Il Consiglio di Stato può prescrivere un esame in queste materie, stabilendone per regolamento l'organizzazione e la procedura.

³In via eccezionale, se il titolo estero non corrisponde a nessun titolo svizzero, il Consiglio di Stato potrà comunque concedere l'autorizzazione se il titolo estero garantisce un'adeguata formazione professionale¹⁴.

Doveri a) generali

Art. 14 ¹Il fiduciario deve esercitare la professione in modo coscienzioso e dimostrarsi degno della considerazione che la professione e la sua funzione esigono.

²Egli è tenuto a osservare il segreto su tutti i fatti venuti a sua conoscenza nell'esercizio della professione, riservato l'obbligo di deporre previsto dalla legge.

b) particolari

Art. 15 ¹Il fiduciario custodisce i valori affidatigli in modo da poterli restituire in ogni momento. Gli atti affidatigli sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta.

²Gli averi e valori appartenenti a clienti devono essere custoditi e gestiti in conti o depositi separati da quelli di pertinenza del fiduciario.

³Il fiduciario tiene le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento lo stato della pratica e la distinta delle sue prestazioni.

Consiglio di vigilanza

Art. 16 ¹Un Consiglio di vigilanza vigila sull'attività del fiduciario e punisce le infrazioni dei doveri con misure disciplinari.

²Il Consiglio di vigilanza si compone di 5 membri e di 3 supplenti, designati dal Consiglio di Stato, per un periodo di 4 anni.

³Il Presidente del Consiglio di vigilanza è un magistrato dell'ordine giudiziario.

Misure disciplinari

Art. 17 ¹Sono misure disciplinari:

- a) l' ammonimento;
- b) la multa sino a fr. 10'000.--;
- c) la sospensione dall' esercizio della professione per la durata minima di due mesi e massima di un anno. La multa e la sospensione possono essere cumulate.

²La sospensione deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.

³Se vi è il sospetto di un illecito penale gli atti sono trasmessi a cura del Consiglio di vigilanza alla Procura pubblica.

a) procedura

Art. 18 ¹Il procedimento disciplinare è avviato d' ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative.

²All' interessato dev' essere data la facoltà di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli atti.

³Il giudizio del Consiglio di vigilanza è impugnabile con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ¹⁵.

⁴Al denunciante è trasmessa copia del dispositivo. egli non è tuttavia legittimato ad impugnare il giudizio del Consiglio di vigilanza.

b) sospensione provvisoria

⁵Se un fiduciario è soggetto ad un procedimento penale, oppure pende contro di lui un procedimento per la revoca dell' autorizzazione, il Consiglio di vigilanza può sospenderlo a titolo cautelare dall' esercizio della professione in attesa della decisione definitiva, ove comprovate circostanze consentono di concludere che il divieto di esercitare la professione non potrà essere evitato.

Il Consiglio di vigilanza può prendere anche altre misure provvisorie per la tutela degli interessi dei clienti.

I magistrati dell' Ordine penale comunicano d' ufficio al Consiglio di vigilanza l' apertura di un procedimento penale contro un fiduciario.

Esercizio abusivo

Art. 19 ¹È punito con la multa sino a fr. 20'000.--:

- a) chi senza autorizzazione esercita le professioni sottoposte alla presente legge;
- b) chi senza autorizzazione usa nella ragione sociale, nella designazione dello scopo dell' azienda o comunque nei contatti verso il pubblico espressioni come "fiduciario", "fiduciaria" o simili, tali da indurre in errore il pubblico sulla sussistenza dell' autorizzazione.

²Se l' autore ha agito per negligenza è punito con la multa sino a franchi 5' 000.--.

³La decisione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

⁴La decisione è emessa dal Dipartimento competente con facoltà di ricorso al Tribunale di appello secondo la legge sulla procedura amministrativa.

⁵In casi gravi o di recidiva la pena è l' arresto o la multa; gli atti sono trasmessi d' ufficio alla Procura pubblica competente.

Revoca

Art. 20 ¹Il diritto di esercitare la professione è revocato dal Consiglio di Stato su preavviso del Consiglio di vigilanza, quando l' interessato non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il rilascio dell' autorizzazione.

²Le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia.

³Venuto a cadere il motivo di revoca, l' interessato può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione.

Altre misure

Art. 20a ¹⁶ In caso di esercizio della professione di fiduciario senza autorizzazione, il Consiglio di Stato ordina tutte le misure atte a far cessare la situazione di fatto contraria alla legge, e segnatamente la cessazione dell' attività fiduciaria da parte dell' azienda; è applicabile l' art. 34 della Legge di procedura per le cause amministrative.

Obbligo dell' autorità

Art. 21 Le autorità giudiziarie e amministrative informano il Consiglio di Stato riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione o la revoca dell' autorizzazione, trasmettendo gli atti relativi. Informano, in particolare, riguardo alle decisioni di condanna per infrazioni di carattere penale o amministrativo

pronunciate a carico di un fiduciario in Svizzera o all' estero.

Albo

Art. 22 ¹Il Consiglio di Stato dispone che le persone autorizzate a esercitare la professione vengano iscritte in un albo di cui è data pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale.

²Esso stabilisce la tassa per l' autorizzazione. Questa può raggiungere il massimo di franchi 1' 000.--.

Tassa di esercizio

Art. 22a¹⁷⁾ Il Consiglio di Stato stabilisce la tassa annuale di esercizio, che può raggiungere il massimo di fr. 500.--.

Norme transitorie

Art. 23 ¹L' autorizzazione prevista dalla presente legge deve essere richiesta entro un anno dalla sua entrata in vigore.

²Le persone giuridiche e le società di persone devono adeguarsi entro due anni a quanto stabilito dall' art. 2.

Lo stesso vale per l' uso del termine fiduciario o simili ai sensi dell' art. 3.

³Le persone che all' entrata in vigore della legge esercitavano da almeno cinque anni e a titolo principale la professione di fiduciario commercialista, immobiliare o finanziario, possono richiedere al Consiglio di Stato l' autorizzazione che li abilita all' esercizio della professione. Il Consiglio di Stato decide dopo aver sentito il parere del Consiglio di vigilanza. Il richiedente deve adempiere alle condizioni di cui all' art. 8, cpv. 1, lett. a, b, c, d, f.

⁴L' autorizzazione potrà essere concessa nei casi di rigore agli istanti che diano sufficienti garanzie di professionalità¹⁸⁾.

b) nei casi particolari

Art. 23a¹⁹⁾ Le persone non soggette ad autorizzazione a norma dell' art. 4 cpv. 1 lett. b), c) e d) possono chiedere in ogni tempo l' autorizzazione prevista dall' art. 23 cpv. 3 a condizione che al 1.1.1985 abbiano esercitato da almeno 5 anni e a titolo principale la professione di fiduciario per la quale chiedono l' autorizzazione e l' abbiano continuata senza interruzione fino all' introduzione della domanda.

Art. 23b²⁰⁾ Le persone che sottostanno ad autorizzazione giusta l' art. 4 cpv. 1 lett. c) e d) dovranno inoltrare la relativa domanda entro un anno dall' entrata in vigore di queste nuove disposizioni.

Entrata in vigore

Art. 24 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Pubblicata nel BU **1984**, 171.

Note:

- 1) Cpv. modificato dalla L 20.6.1988; in vigore dal 5.8.1988 - BU 1988, 213.
- 2) Lett. modificata dalla L 10.2.1987; in vigore dal 27.3.1987 - BU 1987, 67.
- 3) Lett. modificata dalla L 20.6.1988; in vigore dal 5.8.1988 - BU 1988, 213.
- 4) Numerazione modificata dalla L 20.6.1988 - BU 1988, 213. (Corrisponde alla vecchia lett. f).
- 5) Cpv. abrogato dalla L 20.6.1988; in vigore dal 5.8.1988 - BU 1988, 213.
- 6) Lett. modificata dalla L 16.9.2002; in vigore dall'8.11.2002 - BU 2002, 375; precedente modifica: BU 1988, 213.
- 7) Lett. modificata dalla L 10.2.1987; in vigore dal 27.3.1987 - BU 1987, 67.
- 8) Lett. modificata dalla L 20.6.1988; in vigore dal 5.8.1988 - BU 1988, 213.
- 9) Lett. modificata dalla L 20.6.1988; in vigore dal 5.8.1988 - BU 1988, 213.

- 10) Art. modificato dalla L 20.6.1988; in vigore dal 5.8.1988 - BU 1988, 213.
- 11) Art. modificato dalla L 20.6.1988; in vigore dal 5.8.1988 - BU 1988, 213.
- 12) Art. modificato dalla L 20.6.1988; in vigore dal 5.8.1988 - BU 1988, 213.
- 13) Numero dell' art. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 373; precedente modifica: BU 1988, 213.
- 14) Cpv. introdotto dalla L 20.6.1988; in vigore dal 5.8.1988 - BU 1988, 213.
- 15) Cpv. modificato dalla L 20.6.1988; in vigore dal 5.8.1988 - BU 1988, 213.
- 16) Art. introdotto dalla L 9.11.1992; in vigore dal 22.12.1992 - BU 1992, 416.
- 17) Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1°.1.1998 - BU 1997, 397.
- 18) Cpv. introdotto dalla L 20.6.1988; in vigore dal 5.8.1988 - BU 1988, 213.
- 19) Numero dell' art. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 373; precedente modifica: BU 1988, 213.
- 20) Numero dell' art. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 373; precedente modifica: BU 1988, 213.